



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

SENT. N. 17/24  
LIQ. CONTROLLATA N. 8/24

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 5.4.2024, letti gli atti del procedimento n. 18-1/2024 r.g., ha emesso la seguente

## SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

La [REDACTED] (nata a [REDACTED], ivi residente in Via Arniense n. 80, C.F. [REDACTED] in data 22.2.2024 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che la [REDACTED] si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che i redditi da ella percepiti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile non le consentono il regolare adempimento delle sue obbligazioni pecuniarie,

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice,

udita la ricorrente ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza del 14.3.2024,

preso atto del fatto che il patrimonio di cui è stata chiesta la liquidazione consta di n. 4 immobili (n. 1 appartamento, n. 2 magazzini, e n. 1 terreno) e del reddito della [REDACTED] con esclusione della parte destinata al suo mantenimento,

ritenuta la congruità dell'importo che la stessa ricorrente ha ritenuto necessario per il suo mantenimento, pari ad € 887,00 mensili, benché esso contenga l'indicazione della spesa di € 350,00 mensili per canoni di locazione, trattandosi di spesa che la [REDACTED] non avendo chiesto di essere autorizzata a rimanere all'interno della sua abitazione sino alla vendita della stessa, dovrà necessariamente sostenere,

ritenuto che ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione debba essere differito al momento della chiusura della procedura, o al decorso di un triennio dall'apertura della stessa (art. 282 d. lgs. n. 14/2019)



p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni della [REDACTED] ed in particolare dei beni immobili indicati nella relazione particolareggiata, e dei redditi pensionistici da ella conseguiti, per la parte che eccede l'importo mensile di € 887,00 (ai fini di cui all'art. 268 comma 4 lettera b) d. lgs. n. 14/2019)

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito la [REDACTED] nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione delle procedure esecutive in corso nei confronti della [REDACTED] già disposta con il decreto del 22.2.2024, e l'interruzione delle trattative operate, sia per cessioni volontarie che per recuperi forzati, sulla pensione della ricorrente, disposta nel corso dell'udienza del 14.3.2024), ed al concorso dei creditori.

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 05/04/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

